

Allegato A)

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UN MODELLO INTEGRATO DI
TRASPORTO SOCIALE NEL TERRITORIO DELLA VALDINIEVOLE – CIG**

TRA:

Il Dott. _____ nato a _____ il __/__/____, il quale interviene
nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della Società della
Salute della Valdinievole (da ora in poi anche Sds Valdinievole) (P.I. / C.F.
_____), che rappresenta in qualità di Direttore.

E:

Il Sig. _____ nato a _____ il __/__/____ non in proprio, ma in
nome e per conto di _____, con Sede Legale in Via
_____ n. ____ - _____ - C.F. / P. IVA
_____, in qualità di capofila e mandataria dell'ATS costituita con
scrittura privata autenticata e registrata all'Ufficio Territoriale di
_____ (__) il __/__/____ n. _____ Serie ____ tra
_____, _____ e _____;

PREMESSO CHE

-Il D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) , in attuazione dei principi di
solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della
Costituzione, stabilisce che la pubblica amministrazione può intraprendere,
in relazione ad attività “di interesse generale” disciplinate all'art. 5 dello
stesso Codice, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di
rapporti sinallagmatici caratteristici del rapporto fornitore/erogatore, fondati

sulla condivisione e corresponsabilità della funzione amministrativa con gli

Enti del Terzo Settore.

-La Società della Salute Valdinievole intende avvalersi di questa modalità per la realizzazione sul territorio di propria competenza di un Modello Integrato di Trasporto Sociale e di Trasporto di soggetti con fragilità socio-economica di cui alle DGRT n. 1545/2022, n.746/2023 e n. 1074/2023 .

-Per quanto sopra si precisa che il trasporto sociale è inteso quale servizio di accompagnamento diretto a persone fragili (come anziani, minori o persone con disabilità) ed è finalizzato a consentire l'accesso alla rete di servizi sanitari, sociali, educativi e ricreativi in genere da parte di persone prive di idonea rete familiare di supporto e/o non in grado di muoversi in modo autonomo.

-Il servizio, attivato in modo sussidiario ed alternativo rispetto ai comuni mezzi di trasporto, fatte salve le competenze degli altri enti/soggetti territoriali e pubblici e nei limiti delle risorse disponibili, è finalizzato all'esercizio di alcuni diritti fondamentali (quali diritto allo studio, al lavoro, alla cura ed assistenza ecc.) nonché si qualifica come fattore funzionale anche alla tutela di altri bisogni, quale ad esempio quello della socializzazione.

-Per quanto riguarda il trasporto di soggetti con fragilità socio-economica Regione Toscana con successivi atti deliberativi, ha dettato disposizioni finalizzate a garantire, su tutto il territorio regionale, l'applicazione uniforme delle azioni di prescrizione ed erogazione dei servizi del trasporto sanitario di emergenza urgenza rivolto a persone che presentano una fragilità socio-economica e che necessitano di effettuare, presso il S.S.R., un ciclo di prestazioni prescritte dal MMG o da un medico specialista pubblico.

Con ulteriori atti la Regione ha altresì indicato alcuni criteri orientativi per le Società della Salute e le Zone Distretto nell'individuazione delle caratteristiche portanti del progetto di servizio oggetto di co-progettazione e finalizzati a realizzare i partenariati con gli ETS, ai sensi dell'art. 55 (I e III comma) del D.Lgs. 117 del 19 luglio 2017 "Codice del terzo settore";

-Il Direttore della Società della Salute della Valdinievole Dott. Stefano Lomi, in qualità di Responsabile del Procedimento, con propria Determinazione n° 1 del 11/01/2024 avviava una istruttoria pubblica al fine di individuare Enti del Terzo settore interessati alla co-progettazione e successiva realizzazione di un modello integrato di trasporto sociale nel territorio della SDS Valdinievole;

-Con la Determinazione n° 14 del 19/02/2024, si nominava la Commissione Tecnica valutatrice per la disamina della proposta progettuale pervenuta e per l'individuazione del soggetto disponibile a collaborare al suddetto progetto;

-Con Determinazione n° 16 del 22/02/2024 si è proceduto ad approvare i verbali della Commissione e dare avvio alla fase di co-progettazione con i soggetti coinvolti individuati in:

ENTI TERZO SETTORE:

A.P.A. CROCE VERDE LAMPORECCHIO ODV;

SOCIETA' DI SOCCORSO PUBBLICO MONTECATINI TERME ODV;

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA ODV;

SOCIETA' SOCCORSO PUBBLICO TRAVERSAGNA ODV;

PISTOIA SOCCORSO COORDINAMENTO MISERICORDIE ODV;

ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PISTOIA ODV SEZ.DI

MONSUMMANO T.;

ASSOCIAZIONE VENERABILE ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI
PESCIA ODV;

MISERICORDIA DI MONTECATINI TERME ODV;

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI UZZANO SANTA LUCIA E
TORRICCHIO ODV;

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MONSUMMANO TERME;

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PESCIA;

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIEVE A NIEVOLE ODV;

PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE ODV;

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ORO DI PONTE BUGGIANESE;

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI UZZANO;

P.A.SOCIETA' DI SOCCORSO PUBBLICO DI LARCiano ODV;

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO BUGGIANO-MONTECATINI
TERME;

**ENTI TERZO SETTORE IN PARTERNARIATO DI CUI ALL'ART. 4, C.4-5,
DELLA L.R. 65/2020:**

MISERICORDIA CASTELVECCHIO VALLERIANA;

PA AVIS BUGGIANO ODV;

PA CHIESINA UZZANESE ODV;

Che, successivamente, con Nota n. 1535 pervenuta al Prot. dell'Ente in data
20/03/2024, veniva comunicato che i soggetti delegati a rappresentare gli

ETS al tavolo di co-progettazione sarebbero stati:

- TRONCI DANIELE in rappresentanza delle Pubbliche Assistenze;
- MICHELOTTI MARCO in rappresentanza delle Misericordie;

- BONU NICOLINA in rappresentanza dei Comitati Croce Rossa Italiana.

RILEVATO CHE

la verifica del possesso dei requisiti degli ETS partner, auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e pertanto si può procedere alla sottoscrizione della Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti tra le Parti.

Tutto ciò premesso convengono quanto stabilito negli articoli che seguono:

Articolo 1 – OGGETTO DELL'INTERVENTO

Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento, all'interno del territorio dei comuni consorziati della SDS Valdinievole, di soggetti che necessitano di servizi di trasporto sociale (a titolo esemplificativo disabili, minori e anziani - Modulo A - art. 2 dell'Avviso) e il trasporto delle persone in condizione di fragilità socio-economica di cui alla DGRT 1545/2022 e successive (Modulo B - art. 2 dell'Avviso).

Il servizio verrà realizzato secondo il modello organizzativo specificato nel progetto definitivo allegato alla presente convenzione di cui è parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – DESTINATARI DELL'INTERVENTO

L'attività si rivolge alle persone fragili con disabilità, malati, minori e anziani di cui al Modulo A) riportato nell'avviso di manifestazione d'interesse e alle persone con fragilità socio-economica di cui al Modulo B) riportato nell'avviso di manifestazione d'interesse, residenti nel territorio della SDS Valdinievole.

Articolo 3 – DURATA

Per il modulo A) – Trasporto Sociale la durata della presente convenzione sarà di 12 mesi a far data dal 1° Agosto 2025 e comunque dopo la sottoscrizione tra le parti della presente convenzione

Per il modulo B) la durata della presente convenzione è dal 1° Agosto 2025 al 31 marzo 2026, fatti salvi eventuali indirizzi regionali in materia.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 5 e 13 dell'Avviso Pubblico approvato con Determinazione n.1/2024 circa la possibilità di rinnovare per ulteriori due anni la convenzione, previo reperimento di risorse e nelle more di processi di riprogettazione tra le parti.

ART. 4 – VALORE DELLA CONVENZIONE

Il valore degli interventi e servizi oggetto del presente atto ammonta a:

- per il Modulo A) attività di trasporto e accompagnamento di persone disabili presso strutture convenzionate ex art. 26 legge 833/78 il budget annuale è pari ad € 517.000,00 complessivi;
- per il Modulo B) trasporto di persone con fragilità socio-economica il budget è quello relativo alle risorse assegnate dalla Regione Toscana alla Società della Salute Valdinievole con DGRT n. 1497/2024 e conseguente decreto n. 1454/2024, pari a € 64.430,00 complessivi per l'anno 2025 e € 38.658,00 complessivi per l'anno 2026.

Degli importi indicati sopra si assume espressa responsabilità l'SDS Valdinievole, escludendo ogni responsabilità inerente al reperimento di risorse a carico degli ETS.

È stabilita inoltre la quota di compartecipazione al servizio da parte degli ETS realizzatori, per la quota del 21% del budget annuale relativo al modulo

A) per un totale di € 108.570,00 per il modulo B pari ad € 21.648,00 .

Tali quote sono significative per il monitoraggio dei giustificativi di spesa che gli ETS, in forma di coprogrammazione, dovranno presentare tramite la capofila nel momento della rendicontazione.

Gli importi qui definiti potranno essere rimodulati secondo quanto previsto all'art.7 dell'Avviso avente ad oggetto "RINEGOZIAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ACCORDO DURANTE LA SUA VIGENZA – MODIFICA ALLA DURATA DELL'ACCORDO" del presente atto.

ART. 5 – RIMBORSO SPESE E RENDICONTAZIONE

Il contributo monetario della Sds Valdinievole sopra definito viene erogato a titolo di rimborso delle spese effettivamente pagate e documentate.

Tale importo complessivo viene dettagliato e suddiviso così come indicato nell'articolo 9 avente ad oggetto "Piano Economico Finanziario del Progetto Definitivo", allegato alla presente convenzione.

Il rimborso del servizio di trasporto e accompagnamento per entrambi i Moduli A) e B) è riportato nell'allegato al Progetto definitivo (che disciplina anche i casi di cancellazione) ed è stabilito in:

€ 30,00 a viaggio andata / ritorno con accompagnatore

€ 16,00 a viaggio A/R senza accompagnatore

€ 0,90 oltre il decimo km con mezzi ordinari (auto);

€ 1,10 oltre il decimo km con Pulmini (almeno 7 posti utili oltre il conducente e l'accompagnatore) e mezzi di qualsiasi tipo ATTREZZATI per disabili;

€ 8,00 a utente in caso di trasporto multiplo oltre il primo e fino al terzo sullo stesso mezzo;

€ 5,00 a utente in caso di trasporto multiplo oltre il terzo sullo stesso mezzo.

Le casistiche di cui sopra sono da applicare fatte salve eccezioni e richieste diverse dell' SDS Valdinievole.

Si precisa inoltre che gli importi suddetti possono essere soggetti a eventuali modifiche o revisioni raggiunte di comune accordo tra le parti firmatarie sulla base di opportune motivazioni e previo nulla osta degli organismi di governance individuati nell'ambito del Progetto definitivo (Cabina di Regia - CDR e Tavolo Tecnico degli ETS – TTE).

Il riepilogo dei viaggi di trasporto effettuati avviene mensilmente ad opera del CUG che lo presenta alla SDS della Valdinievole, unitamente alla nota di debito redatta dall'associazione capofila dell'ATS che la redige in base ai viaggi mensilmente svolti.

La redazione della nota di debito mensile avviene applicando le quote di rimborso stabilite nell'allegato 1) al Progetto Definitivo (entrambe parti integranti e sostanziali della presente convenzione) e rappresenta il rimborso mensile complessivo per tutti i viaggi di trasporto effettuati, dovuto dalla SDS Valdinievole agli ETS impegnati nel progetto. Il riepilogo e la nota di debito saranno riferiti ai viaggi mensili svolti sia per il Modulo A che per il Modulo B come citati agli articoli precedenti, da parte di tutti gli ETS impegnati nel servizio, compresi i soggetti in partenariato di cui all'art. 4, C. 4-5 della L.R. 65/2020, indicati in premessa. Il saldo della nota di debito consegnata dall'Associazione Capofila dell'ATS alla SDS Valdinievole sarà saldata da quest'ultima alla Capofila entro 60 giorni dal ricevimento, previo controllo e verifica del riepilogo dei viaggi fornito dal CUG.

La SDS Valdinievole si impegna a corrispondere mensilmente entro 60 giorni dalla consegna delle note di debito presentate dalla Capofila – Mandataria

per il servizio il saldo delle stesse.

La Capofila dell'ATS appena ricevuto il saldo per ogni nota di debito presentata provvederà immediatamente a rimborsare ogni ETS per la sua attività nel progetto e gli stessi niente potranno rivendicare nei confronti della SDS Valdinievole se questa avrà rispettato le tempistiche di pagamento sopraindicate.

Ogni 4 mesi, entro i 15 giorni successivi, sarà prodotta alla SDS Valdinievole da parte della Capofila mandataria dell'ATS, supportata nel monitoraggio dei dati e nella raccolta della documentazione degli ETS dal CUG, tutta la documentazione del quadrimestre trascorso, attestante le spese sostenute per lo svolgimento del servizio. Saranno prodotte le attestazioni di spesa e di pagamento effettuate come descritto di seguito in questo articolo e le attestazioni di spesa relative al cofinanziamento al progetto da parte degli ETS conformemente a quanto indicato nel *Progetto Definitivo* allegato alla presente convenzione. La SDS entro 60 giorni dalla consegna della documentazione a rendiconto finale del quadrimestre, effettuerà il controllo della documentazione prodotta ed eventualmente chiederà i chiarimenti e le integrazioni necessarie alla Capofila dell'ATS. Nel caso dal risultato del controllo emergano delle difformità condivise tra le parti che abbiano rilevanza rispetto ai pagamenti già effettuati dalla SDS Valdinievole, la Capofila emetterà delle note di credito/note di debito a conguaglio che saranno regolate contestualmente al pagamento dei rimborsi alla capofila del quadrimestre successivo, tale importo vale sia per la parte rimborsata che per la quota di compartecipazione degli ETS.

Eventuali proroghe ai tempi di riepilogo, rendiconto e pagamento rispetto a

quelle qui pattuite, dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all'approvazione di Sds Valdinievole e della CDR.

Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto approvato per la riconducibilità delle spese allo stesso, in numero della Determinazione di avvio del progetto, il CIG. Tutte le spese devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione delle attività incluse nel progetto, dovranno essere forniti inoltre contestualmente ai giustificativi di spesa le integrazioni richieste dalla SDS Valdinievole che a titolo esemplificativo ma non esaustivo potranno essere: dichiarazione di indetraibilità o detraibilità dell'IVA, ulteriori giustificativi di spesa e relativi pagamenti, ecc....

Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.).

Non sono ammessi a rendicontazione scontrini fiscali quali documenti contabili a comprova delle spese sostenute. Devono, inoltre, essere esibiti i giustificativi che attestino l'effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, mandati di pagamento quietanzati, ecc.).

Sono ammesse a rendicontazione esclusivamente spese pagate a mezzo bonifico (fornendo la ricevuta del bonifico effettuato in originale o stampa prodotta online), oppure tramite Addebito Diretto bancario, Assegno bancario e POS, in questi tre casi sarà necessario fornire copia dell'estratto conto bancario del conto corrente dedicato da cui risulti in modo chiaro e univoco l'addebito del pagamento, effettuato. Non sono riconosciuti, in nessun caso,

pagamenti in contanti.

Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi al lordo.

L'importo riferito alle risorse umane deve comprendere tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Sarà onere del beneficiario consegnare, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, un prospetto riepilogativo del calcolo del costo lordo sostenuto per il personale. Per le retribuzioni calcolate su base oraria sarà fatto riferimento al CCNL del settore di riferimento.

I giustificativi di spesa sono valutati sia dal punto di vista della congruità sia dal punto di vista dell'attinenza agli interventi e ai servizi di trasporto di cui alla presente convenzione. Potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti o correzioni se tale documentazione non sarà ritenuta sufficiente, da parte degli uffici competenti di SdS Valdinievole.

Resta ferma la percentuale di compartecipazione e nel caso di minore spesa rendicontata anche la compartecipazione degli Ets verrà ricalcolata.

Art. 6 - OBBLIGAZIONI

La collaborazione con la Sds Valdinievole avviene secondo quanto stabilito nell'Avviso Pubblico, nel presente accordo e nel progetto definitivo, debitamente sottoscritto da parte dei contraenti.

Gli Ets collaboratori hanno l'obbligo:

- di realizzare gli obiettivi previsti nel progetto definitivo con le modalità operative e gestionali nello stesso individuate;
- di collaborare con i referenti di progetto della Sds Valdinievole e con gli altri soggetti del Terzo Settore.

ART. 7 - RINEGOZIAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ACCORDO

**DURANTE LA SUA VIGENZA – MODIFICA ALLA DURATA
DELL'ACCORDO**

Gli Ets collaboratori devono eseguire la prestazione in conformità al progetto definitivo risultante dall'ultimo tavolo di co-progettazione. La Sds Valdinievole ed i soggetti responsabili degli interventi, in qualsiasi momento, possono riprendere le attività di negoziazione/riprogettazione, al fine di procedere all'integrazione e alla diversificazione delle attività, alla luce di eventuali modifiche che potranno rendersi necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di variazione dei bisogni espressi dal territorio. Il tavolo di coprogettazione potrà essere riaperto su richiesta degli organi di governance del servizio (Cabina di Regia - CDR e Tavolo Tecnico degli ETS – TTE) tramite i propri rappresentanti presenti nella CDR.

ART. 8 – MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI E CARTA DI SERVIZI

Le attività del progetto sono soggette a monitoraggio secondo le modalità indicate nel Progetto definitivo. Si precisa altresì che gli Ets devono presentare, entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione, una bozza di Carta di servizi da sottoporre agli organismi di governance (CDR e TTE) per la formale approvazione e successiva pubblicizzazione nei confronti della cittadinanza

ART. 9 - GARANZIE PRESTATE

Gli Ets firmatari della presente convenzione si assumono la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i danni relativi ai dipendenti, sia per quanto concerne i danni che essi dovessero arrecare a terzi in conseguenza dell'espletamento del servizio e delle attività connesse, sollevando la Sds Valdinievole da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine si

assumono l'onere di contrarre apposite Polizze assicurative (RCT/RCO).

ART. 10 - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dagli Ets firmatari della convenzione, il responsabile del procedimento può applicare una penale individuata fra lo 0,5 per mille e l'1 per mille che si applica al servizio contestato nella misura del rimborso mensile.

Il Responsabile provvede ad assegnare un termine perentorio di quindici giorni entro e non oltre il quale i soggetti collaboratori dovranno eseguire le prescrizioni assegnate dalla Sds, trascorso detto termine e qualora l'inadempimento permanga il responsabile può:

-in caso di inadempimento grave può risolvere l'accordo

- in caso di inadempimento lieve applicare la penale

Esempi di casistiche:

1. a mero scopo esemplificativo si riportano alcuni esempi di **contestazione grave** :

-Non viene eseguita la prestazione già attivata per un lasso di tempo superiore alla settimana senza giustificato motivo;

- grave inadempienze normative sul personale dipendente;

-mancanza di requisiti per legge (es. coperture assicurative, omologazione mezzi, ecc);

-La prestazione non viene eseguita come previsto sulla carta dei servizi o eseguita in parte e provoca danni all'utente.

- inadempimenti lievi reiterati per più di 5 volte nell'arco anno solare

contestati al singolo ETS;

2. a mero scopo esemplificativo si riportano alcuni esempi di **contestazione**

lieve:

-non vengono rispettati gli orari del servizio come attivati all'ETS;

-il personale non mantiene un comportamento adeguato(art.15) ;

-Inadempimenti segnalati per scritto reiterati per più di 5 volte nell'arco dell'anno solare contestati al singolo ETS;

In tutti i casi l'SDS Valdinievole contesterà il fatto con un avvio del procedimento recapitandolo alla capofila e la stessa avrà 30 giorni per contestare e giustificare i fatti. Nel caso di mancata risposta della capofila, entro i 30 giorni, sarà considerato accertato e potrà essere applicata la relativa penale. L'avvio del procedimento da parte dell'SDS Valdinievole e l'eventuale risposta della capofila dovranno avvenire a mezzo PEC.

Nel caso di risoluzione del presente accordo, gli Ets firmatari hanno diritto al rimborso delle spese regolarmente sostenute, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'accordo stesso. La Sds Valdinievole ha il diritto di chiedere, in qualunque momento e anche senza previa applicazione di penale, la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C.

La Capofila mandataria dell'ATS in nome e per conto di tutti gli ETS firmatari della convenzione e ogni ETS singolarmente potrà decidere di recedere dal contratto con preavviso di 30 gg. da notificare alla SDS Valdinievole a mezzo PEC o raccomandata A/R in caso la SDS non rispetti le tempistiche di pagamento concordate all'art. 5. In questo caso la Capofila, l'ETS o gli ETS che recedono avranno diritto esclusivamente al pagamento delle spese

effettivamente sostenute, se correttamente rendicontate, fino al momento in cui i servizi oggetto di convezione sono stati svolti, senza poter rivendicare eventuali danni subiti.

ART. 11 - PERSONALE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, gli Ets firmatari garantiscono l'impiego di un numero congruo di personale adeguatamente formato e preparato per le funzioni da svolgere.

Gli Ets si impegnano ad adempiere a tutte le normative previste per legge inerenti gli operatori volontari.

Il rapporto con personale dipendente o collaboratori è regolato da contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia. Tutto il personale volontario operante nell'Associazione è regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017 ed i relativi oneri sono compresi nelle spese rimborsabili.

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli Ets firmatari assumono a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136.

A tal fine, i soggetti collaboratori devono riportare su tutti i documenti contabili emessi alla Sds Valdinievole il numero di Determinazione di avvio del progetto, il CIG e la dicitura "Attività di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità e persone fragili" con l'indicazione del periodo di riferimento e del servizio specifico (Modulo A o Modulo B).

Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

La Capofila per conto degli Ets firmatari ha comunicato ad sds Valdinievole, come previsto dalla predetta legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato, anche in via non esclusiva, per le commesse pubbliche, La stessa comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente dedicato, con indicazione del ruolo.

ART. 13 – RECESSO

La Sds Valdinievole può recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, previo rimborso delle spese regolarmente sostenute relative al servizio oggetto del presente accordo. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione agli Ets firmatari (eseguibile con Posta Elettronica certificata PEC o altro mezzo ritenuto idoneo) con preavviso non inferiore a 60 giorni.

La Capofila mandataria in nome e per conto di tutti gli ETS firmatari dell'ATS e ogni ETS firmatario singolarmente, possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla SDS Valdinievole (eseguibile con Posta Elettronica certificata PEC o altro mezzo ritenuto idoneo) con preavviso non inferiore a 60 giorni. In caso di recesso di uno o più ETS mandanti firmatari della convenzione, l'ETS Capofila mandataria si farà garante nei confronti della SDS Valdinievole del rispetto di tutti gli accordi presi e dell'esecuzione del servizio oggetto dell'accordo, senza alcuna ripercussione sullo stesso.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Sds Valdinievole si riserva la facoltà di risolvere la convenzione ai sensi e

per gli effetti dell'art. 1456 C.c. (Clausola Risolutiva Espressa) nei seguenti casi:

a) Il venir meno, per qualsiasi causa, della copertura assicurativa prestata per la stipula della presente convenzione e questa non sia prontamente ripristinata;

b) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari.

ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO E ONORABILITA' DEL PERSONALE

Tutto il personale impiegato nell'espletamento del servizio è obbligato al rispetto del "Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici" approvato con D.P.R. n.62/2013 che le parti dichiarano di aver letto e compreso. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Sds Valdinievole la facoltà di risolvere la convenzione, così come previsto all'art 10.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative alla presente convenzione e che le parti ritenessero di non poter comporre in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

ART. 17 - SPESE E REGISTRAZIONE

Tutte le eventuali spese conseguenti ed inerenti alla presente convenzione nessuna esclusa sono a carico dell'ATS.

Il presente atto, stipulato in modalità elettronica con firma digitale, non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 del D.Lgs.

117/2017. Per quanto concerne l'imposta di registro si applica l'art. 82 comma 3 del D. Lgs. 117/2017

Si dà atto che la capofila e i soggetti costituenti l'ATS sono iscritti al RUNTS come comunicato in fase di istanza

ART. 18 – GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

La Sds Valdinievole dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente accordo, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento si potranno esercitare i diritti di cui agli art. 15 e seguenti del Regolamento U.E. 679/2016. Agli stessi obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di protezione e riservatezza dei dati personali è soggetto l'Ente del terzo settore firmatario della presente convenzione o comunque coinvolto in qualità di partner di progetto, in quanto in possesso, ai fini dell'esecuzione del presente accordo, di dati personali sensibili.

Con la stipula della presente convenzione, la Società della Salute Valdinievole in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, si impegna a designare formalmente gli Ets firmatari per tramite la capofila, ai sensi degli artt. 28 e s. del D.lgs. 196/2003, quale "Responsabile esterno del trattamento".

soggetti firmatari si impegnano quindi a nominare un referente per il trattamento dei dati; qualora non avvenga la Società della Salute considererà come referente per il trattamento dati il legale rappresentante dell'ETS capofila.

Conseguentemente tutti i soggetti interessati dagli interventi devono garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Essi assumono l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti.

Tutti i soggetti interessati e il loro personale dovranno impegnarsi e saranno obbligati a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso o in relazione ai dati che la Società della Salute Valdinievole (o altri soggetti della coprogettazione) metteranno loro a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché tutti gli elaborati documentali, informatici e tracciati record predisposti e consegnati.

Tutti i soggetti coinvolti negli interventi si impegnano a non effettuare un utilizzo ed un trattamento dei suddetti dati ed informazioni diverso da quelle previsto nella presente convenzione e da quanto emerso dai tavoli di coprogettazione.

In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, Società della Salute Valdinievole ha facoltà di dichiarare risolta la convenzione, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alla stessa Società della Salute Valdinievole o a terzi.

Si indica quale Referente responsabile delle attività indicate nella presente
convenzione il/la Sig/Sig.ra:

Nome _____ Cognome _____ nato a _____ il
_____ - Residente a _____ C.F. _____ Cell

FIRMATO DIGITALMENTE DA :

- Dott. Stefano Lomi - Direttore della Società della Salute Valdinievole:

- _____, legale rappresentante della ATS in qualità di capofila
mandataria